



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO), SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, SOTTOPRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DEI CEREALI (AMIDO), SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEGLI ORTAGGI E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). “SOCIETÀ AGRICOLA GM S.R.L.” – COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE (VR):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di bonifica Veronese, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 189971 del 15 maggio 2019, ossia:
 - a. eventuali scarichi, anche indiretti, di acque meteoriche o di lavaggio, in corsi d'acqua consortili dovranno essere sottoposti alla valutazione del Consorzio ai fini del rilascio delle relative concessioni idrauliche;
2. Rispettare le prescrizioni alla costruzione dell'impianto della Soprintendenza Archeologica del Veneto, ora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, contenute nella nota trasmessa alla Regione con nota protocollo n. 518300/48.24 del 22 settembre 2009 e ribadite con nota ministeriale n. 2689 del 4 febbraio 2019, ossia:
 - a. gli interventi di scavo e/o movimentazione del terreno siano effettuati con assistenza continuativa da parte di un operatore archeologo con adeguata professionalità;
 - b. comunicare preventivamente all'inizio dei lavori alla Soprintendenza il nominativo della ditta incaricata dell'intervento archeologico;
3. Garantire il rispetto delle le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. 6618/13015/MF del 14 dicembre 2009), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 712980 del 22 dicembre 2009, ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
4. Rispettare la Determinazione del dirigente dell'area manutenzione del patrimonio edilizio e rete viaria provinciale n. 6143 dell'11 novembre 2009, trasmessa alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 629735/48.24 dell'11 novembre 2009.
5. Garantire il rispetto delle condizioni contenute nel nulla-osta all'allaccio, mediante ampliamento, alla cabina di consegna “OLMO ENERGY”, trasmesso dalla società “Enel S.p.A.”, ora e-distribuzione S.p.A.” alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 621550/48.24 del 6 novembre 2009.
6. Completare la variante progettuale dell'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di



- servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Garantire l'esercizio delle opere e infrastrutture connesse all'impianto (impianto di rete elettrica privata) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 8. Realizzare la variante progettuale della rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, a servizio della termostatazione dei cofermentatori anaerobici, pari a 2.264 MWh/anno.
 9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 10. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
 - a. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 56, serie 3);
 - b. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 57, serie 3).
 - c. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 59, serie 3).
 - d. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 60, serie 3).
 - e. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 61, serie 3).
 - f. effluente zootecnico avicolo - pollina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 4 febbraio 2021 al n. 495, serie 3).
 11. Con riferimento al precedente punto 9. e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis – e relativo D MiSE n. 264 del 15 ottobre 2016 – del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
 - a. sottoprodotto della lavorazione dei cereali e del riso - amido (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona, il 6 marzo 2019, al n. 999, serie 3^);
 - b. sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso il 4 giugno 2019 al n. 2884, Priv. S. 3^);
 - c. sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 26 maggio 2021 al n. 2072, serie 3);
 - d. sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 26 maggio 2021 al n. 2073, serie 3);
 - e. sottoprodotto della lavorazione del latte (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Venezia 2, il 7 gennaio 2021 al n. 62, serie 3).
 12. L'approvvigionamento delle materie fecali e sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
 - a. effluente zootecnico avicolo: 2.400 tonnellate all'anno tal quali;
 - b. sottoprodotto della lavorazione dei cereali e del riso – amido: 2.500 tonnellate all'anno tal quali;
 - c. sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi: 3.000 tonnellate all'anno tal quali;
 - d. sottoprodotto della lavorazione del latte: 3.120 tonnellate all'anno tal quali.
 13. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai



d8275613



- prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 “sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all’azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
14. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare le modalità di trasporto dell’effluente zootecnico previste al paragrafo n. 10 del decreto del Ministro della Salute del 13 dicembre 2018. In presenza di animali nel punto di prelievo dell’effluente zootecnico avicolo, garantire che:
- gli automezzi dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un idoneo impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;
 - l'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto; inoltre il materiale deve essere adeguatamente coperto;
 - nella giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il sito di prelievo della pollina non risulti privo di animali;
 - per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;
 - per gli allevamenti preesistenti, entro e non oltre il 1° gennaio 2020, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; tali percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile qualora non sia possibile individuare percorsi dedicati. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
 - sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale.
15. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ronco all’Adige (VR), ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e all’Azienda ULSS 9 Scaligera (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell’impianto di produzione di biogas e energia.
16. Inoltre, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ronco all’Adige e all’ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona), la dichiarazione sostitutiva di collaudo funzionale, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all’impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto stesso.
17. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia “ritorno energetico sull’investimento energetico”, calcolato secondo il metodo proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l’utilizzazione dell’ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 6.536 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l’autoconsumo aziendale.
18. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall’impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
19. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
20. Mantenere il contenuto di solfuro d’idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
21. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.



d8275613



22. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
23. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e comma 14 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%):

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³

24. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona).
25. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
26. Gestire il piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
27. Gestire il Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
28. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
29. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
30. Provvedere alla manutenzione periodica dell'eventuale vaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
31. Presentare alla Provincia di Verona – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25 febbraio 2016.
32. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità e nei casi previsti dall'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
33. Nell'ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell'anno solare, il rispetto degli indici di controllo medesimi.
34. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di cui all'allegato IX, Parte B del DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. “digestato agroindustriale”, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21



d8275613



- dell'allegato "A" alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
35. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
36. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla Provincia di Verona, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
37. Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla Provincia di Verona.
38. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
39. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
40. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
41. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall'impianto).
42. Per l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) è fatto obbligo al soggetto gestore dell'impianto l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca dei seguenti contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB.
43. Dal 1° gennaio 2022 adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
- Presentare alla Provincia Verona – in quanto impianto produttore di digestato – la "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati" di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25 febbraio 2016.
 - Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
 - rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato;
 - Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021.
 - L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato "A" alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 - In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
 - Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla Provincia Verona, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 - Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci



d8275613



- (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) e alla Provincia Verona.
- h. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
- i. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
- j. Adottare il "REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE MATERIALI IN USCITA", secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
- k. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
- l. Per l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) è fatto obbligo al soggetto gestore dell'impianto l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca dei seguenti contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB.
44. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
45. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Verona ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
46. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
47. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ronco all'Adige (VR) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Verona) la data di dismissione dell'impianto.
48. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
49. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – dalla polizza fidejussione n. 018-250050868 del 5 giugno 2019, emessa dall'Istituto bancario "Credito Emiliano S.p.A." a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, alla "Società agricola GM s.r.l." il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona (rif. fascicolo n. 73772, protocollo n. 14484/91 del 20 ottobre 2009) e successivamente oggetto di SCIA al medesimo Comando (prot. n. 5610 del 14 maggio 2015).

È fatto divieto:

- di stoccaggio dell'effluente avicolo (pollina) all'interno dell'area dell'impianto. Il medesimo dovrà essere scaricato esclusivamente nella vasca di carico;
- di utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo, se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda, inoltre, di:

- Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del



d8275613



progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori;

- Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo di dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Ronco all'Adige (VR);
- Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001;
- Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- Garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.



d8275613

